

AVVISO - coronavirus 2019-nCoV

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9/3/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

Art. 2 (solo lettera q) - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

estratto dell'art. 3 (misure d informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità (...)

Grazie a tutti per la collaborazione. Informazioni disponibili in Direzione e Direzione Sanitaria.

LA DIREZIONE DEL CONVITTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8/3/2020
(misure confermate ed estese a tutto il territorio italiano con DPCM del 9/3/2020)

Art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

art. 4 – monitoraggio delle misure.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

IL COMBINATO DISPOSTO DELLE LIMITAZIONI E DELLE PRESCRIZIONI ANCHE QUELLE DISPOSTE DALLA ASL CITTA' DI TORINO, IMPLICANO PERTANTO CHE:

LE INFORMAZIONI CLINICHE DEGLI OSPITI
SARANNO FORNITE SOLO TELEFONICAMENTE

RIBADIAMO CHE ANCHE NEI LOCALI DELLA PORTINERIA NON E' CONSENTITO STAZIONARE PER POTER RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO. E' PREFERIBILE TELEFONARE SENZA VENIRE DI PERSONA IN TUTTI I CASI IN CUI CIO' E' POSSIBILE.

Grazie a tutti per la collaborazione La Direzione